

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

D.D.L. "AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 16 dicembre 1981, ha approvato il provvedimento in oggetto specificato.

Relatore: Vincenzo Binetti.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Aspetto del Territorio ed Enti Locali

D.d.L. "AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982"

R e l a z i o n e

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
la Giunta regionale, nella seduta del 7.12 u.s., ha approvato il disegno di legge, oggi all'esame di questo Consiglio, relativo all'autorizzazione per l'anno 1982 all'esercizio provvisorio riferito al Bilancio 1981 e per un periodo non superiore a quattro mesi, ai sensi del 4° e 5° comma dell'art.50 L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

La mancanza di dati certi sulle assegnazioni di fondi da parte dello Stato, che, certamente, farà ricorso all'esercizio provvisorio, non essendo stati ancora approvati il Bilancio 1982 e la relativa legge finanziaria, unitamente al procedimento tutt'ora in corso per la formazione del piano regionale di sviluppo, non hanno consentito il rispetto dei termini previsti in materia di approvazione di bilancio.

Di qui il ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio 1981 che trova come non mai valide e giustificate motivazioni.

Com'è noto l'Assessorato regionale al bilancio ed alla programmazione è impegnato in una serie di consultazioni con gli enti locali e con le forze politiche, economiche, sociali e culturali della Regione al fine di sviluppare un ampio dibattito sull'ipotesi di piano proposto dal competente assessorato ed approvato dalla Giunta regionale e ricavare utili indicazioni e validi suggerimenti in ordine alle scelte strategiche ed alle politiche settoriali del piano regionale di sviluppo che sarà sottoposto all'approvazione di questo Consiglio a conclusione del dibattito e sulla base delle indicazioni emerse.

Ovviamente gli indirizzi di politica economica contenuti nel piano dovranno costituire la base per la formulazione del bilancio pluriennale 1982/1985 e dei bilanci dei singoli esercizi finanziari, quest'ultimi da articolare e specificare

secondo i progetti e le indicazioni contenute nel citato piano.

Inoltre il piano ed il bilancio pluriennale della Regione dovranno essere in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale, fissati nel piano a medio termine approvato dal CIPE, ed in particolare dalla legge finanziaria e nello stesso bilancio pluriennale dello Stato.

E' di tutta evidenza che allo stato attuale mancano in sostanza quegli elementi utili ed indispensabili per una corretta elaborazione e predisposizione del bilancio pluriennale 82/85 e, di conseguenza, di quello di previsione per lo esercizio 1982.

Non va, inoltre, dimenticato che per la pesante e difficile crisi che attanaglia l'intera economia nazionale, si impongono tagli ritenuti necessari alla spesa pubblica al fine di contenere l'ammontare complessivo del disavanzo, fattore principale del processo inflazionistico in atto.

La mancata approvazione della legge finanziaria per il 1982 da parte dello Stato rende estremamente incerta qualsiasi previsione sulla massa di risorse che lo Stato destinerà alla finanza ed alla programmazione regionale e non permette di operare l'auspicata qualificazione della spesa regionale, necessaria nell'attuale momento di crisi per evitare sprechi inammissibili e per porre soprattutto le condizioni per una efficace ed efficiente politica di intervento.

Per le considerazioni sopra esposte è inevitabile il ricorso all'esercizio provvisorio che può essere autorizzato solo sul bilancio dell'esercizio in corso, ai sensi del 4° e 5° comma della L.R. n.17/77, in mancanza dei dati di conoscenza richiamati.

In presenza, poi, degli elementi innovativi introdotti dalla legge 335/1976, la nuova struttura non dovrà rispondere unicamente alla esigenza di controlli amministrativo-contabili ma anche e soprattutto a finalità ~~di~~ obiettivi di carattere economico ed informativo necessari per una efficiente gestione della spesa.

Ciò comporta che il bilancio 1982 venga impostato e definito sulla base delle tre condizioni seguenti:

- 1) completamento della verifica dello stato di attuazione delle linee di progetto e delle azioni dichiarate nella relazione programmatica 1979/1981;
- 2) messa a punto degli obiettivi e delle azioni con riferimento alla piattaforma programmatica della 3^a legislatura cui si ricollega il piano regionale di sviluppo in corso di approvazione;
- 3) disponibilità di un quadro di certezza per quanto attiene le scelte definitive riguardanti il piano a medio termine nazionale, la legge finanziaria 1982, ai sensi della 468/78, il regime transitorio della finanza regionale, e la nuova legislazione dell'intervento straordinario.

Alla luce di queste considerazioni la Commissione ha ritenuto necessario e giustificato il ricorso all'esercizio provvisorio ed il suo riferimento all'ultimo bilancio approvato da questo Consiglio. Ciò al fine di non pregiudicare le politiche di intervento che si andranno ad articolare sulla base degli accordi programmatici, tenuto conto della sua incidenza esclusivamente sulle voci di spesa contenute nel bilancio 1981.

(Vincenzo Binetti)



REGIONE PUGLIA

D.D.L. "AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982"

- ART. 1 -

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, per il 1982, per un periodo comunque non superiore a quattro mesi, il Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1981, approvato con Legge regionale 23 giugno 1981 n.33, sino a quando non sia approvato con legge il Bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno ed il pagamento delle spese sulla base del Bilancio regionale per il 1981, nei limiti di cui al 1° comma del presente articolo, ai sensi del 4° e 5° comma dell'art.50 della Legge regionale 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni e integrazioni.-